



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 dicembre 2018

RAFFORZATA LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZE DOMESTICHE

Il Tribunale potrà ordinare l'allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo.

È questo il quadro che emerge dalla [sentenza n. 236](#) depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.

Nel 2013, con il dl n. 93 convertito nella legge n. 119, il legislatore ha voluto elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime – considerato un reato-spia di violenze più gravi e abituali - dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile l'adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdotta al giudice di pace essendo una misura cautelare personale. Inspiegabilmente, però, dalla competenza del giudice ordinario è rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale. Il che ha creato un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole oltre che lesivo del principio di uguaglianza, e quindi discriminatorio. Secondo la Corte, anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico, con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sul piano del regime sostanziale (pene, riti alternativi ecc.). Peraltro, la dichiarazione di incostituzionalità produce anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.

La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale escludeva, in sé, la possibilità dell'allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, poiché il giudice di pace non può disporre misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza. Con il passaggio della competenza al Tribunale, invece, l'allontanamento sarà possibile, così come diventerà più rigido il regime sostanziale

penale, fatta salva la possibilità del giudice, in caso di tenuità del fatto, di applicare la corrispondente causa di non punibilità.

Le conseguenze dell'illegittimità della norma impugnata sono state estese anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti. Analoga, ulteriore estensione è stata disposta quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all'altra parte dell'unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.

Roma, 14 dicembre 2018

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511